



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA
Via Brennero, 262/E – 38121 TRENTO - Tel. 0461 827176
www.ctb.tn.it - e-mail: segreteria@ctb.tn.it – PEC: certificata@pec.ctb.tn.it
Cod. fisc. 80003330224



Trento, li

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE SULLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
DI BONIFICA NEL COMPRESORIO CONSORZIALE
(CONCESSIONE N. 154)**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta con istanza ns. prot. n. 453 del 08.02.20323 dal Comune di Trento – Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali con sede a Trento – Via Belenzani, 19;

avente per oggetto: CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DELLO SCARICO NELLA FOSSA PALU', P.F. DEMANIALE 2088 C.C. MATTARELLO, DELLE ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DA VIA ROZOLA, IN LOCALITA' MATTARELLO.

In ottemperanza a quanto disposto dal Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento, con nullaosta idraulico n° 213902 S138/U308/2023/18.5-2023-206/AI d.d. 17.03.2023:

“... si esprime parere favorevole al mantenimento dello scarico nella fossa Palù (iscritta al n. 179 dell'elenco delle acque pubbliche e individuata con la p.f. demaniale 2088 C.C. Mattarello) delle acque bianche provenienti da Via Rozola (p.f. 1977/1 C.C. Mattarello), in località Mattarello.

In particolare, si prescrive che la concessione abbia scadenza legata alla vita dell'opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche), e che il soggetto titolare della concessione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ha l'obbligo di presentare, alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione, una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria.”.

si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1

Per quanto di competenza consorziale ed in relazione ai soli fini istituzionali, la concessione oggetto del presente atto viene assentita, fatti salvi i diritti di terzi, con le limitazioni, condizioni, prescrizioni, clausole e quanto altro contenuto nel presente atto, nonché nell'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di opere e polizia idraulica e specchi lacuali, al Comune di Trento a mezzo del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali dott.ssa Franca Debiasi nata a Cles (TN) il 06 giugno 1967, Cod. Fisc. DBSFNC67E46C794E, domiciliata per la carica presso il Comune di Trento – Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – con sede a Trento – Via Belenzani, 19, Cod. Fisc. 00355870221.

La gestione e l'esecuzione di quanto previsto nel presente disciplinare di concessione relativamente all'esecuzione dei lavori, e comunque a ogni altro adempimento diverso da quelli patrimoniali, è attribuita ai Servizi tecnici competenti dell'Amministrazione comunale (Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria).

La concessione presenta i seguenti dati tecnici:

Comune Catastale: MATTARELLO;

p.f. demaniale: 2088

Comune Amministrativo: TRENTO;

Superficie data in concessione: -

Le condizioni, clausole e quant'altro contenuto nel presente disciplinare, approvato dall'Amministrazione consorziale, diverranno operative dalla data della presente.

La concessione viene concessa a tempo indeterminato, con **scadenza legata alla vita dell'opera**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche).

Il soggetto titolare della concessione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ha l'obbligo di presentare, allo scrivente Consorzio, ogni dieci anni dal rilascio della concessione, una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 2

Omissis.

ART. 3

Omissis.

ART. 4

Omissis.

ART. 5

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno), dovrà costantemente avere cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà dell'Amministrazione concedente, con particolare riferimento all'assetto dell'alveo e/o delle difese idrauliche.

Il Concessionario è pertanto tenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Qualora al momento della riconsegna risultassero danni comunque imputabili al Concessionario, l'Amministrazione si riserva di esigere dal Concessionario il risarcimento di tali danni.

ART. 6

Il Concessionario non potrà cedere il presente atto di concessione, né subconcedere, in tutto o in parte, i beni concessi di cui all'art. 1 (uno), senza il preventivo consenso dell'Amministrazione concedente.

In caso di cessione od alienazione degli immobili destinatari della presente concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Consorzio Trentino di Bonifica ed al subentrante, che avrà l'obbligo di chiedere la variazione del titolare.

Rimane comunque riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di imporre al Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.

Qualora l'Amministrazione concedente eserciti la facoltà di cui al secondo comma, il Concessionario potrà recedere dal presente atto di concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione delle nuove condizioni.

ART. 7

L'esercizio della concessione di cui all'art. 1 (uno) è subordinato all'osservanza, da parte del Concessionario, delle seguenti prescrizioni di carattere tecnico-operativo:

a) eventuali modifiche a quanto concesso e/o eventuali interventi nella fascia di rispetto idraulica (10,00 m dal limite demaniale) dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio Trentino di Bonifica ;

b) il Concessionario è obbligato ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto d'alveo e dei presidi idraulici interessati dalla presente concessione, nonché a riparare subito tutti i danni che eventualmente si verificassero a seguito di eventi naturali anche eccezionali;

c) sono assolutamente vietati entro l'alveo, sulle sponde e sulle opere di difesa i depositi, la formazione di cumuli, la costruzione di sbarramenti, effettuati anche a carattere provvisorio, con materiali scavati o con materiali di altra natura o provenienza.;

d) l'Amministrazione concedente declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua medesimo. La presente esenzione di responsabilità vale anche nel caso che i danneggiamenti siano conseguenti a piene improvvise del corso d'acqua causati da cacciate di acqua di soprastanti impianti di ritenuta, sia per manovre manuali, che per cacciate automatiche degli impianti stessi;

e) i lavori dovranno essere condotti in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise;

f) dovrà essere dato avviso anche telefonico, al Consorzio Trentino di Bonifica della data di inizio dei lavori, con almeno tre giorni di anticipo;

g) qualora si rendessero necessarie eventuali deviazioni del corso d'acqua, il Concessionario dovrà chiederne autorizzazione al Consorzio Trentino di Bonifica e darne tempestiva notizia scritta all'Ispettorato Provinciale Caccia, Pesca e Protezione Natura.

h) la concessione avrà scadenza legata alla vita dell'opera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m. (Legge provinciale sulle acque pubbliche), ed il soggetto titolare della stessa, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, avrà l'obbligo di presentare, alla struttura provinciale competente, ogni dieci anni dal rilascio della concessione, una comunicazione che attesta il rispetto delle prescrizioni impartite in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 8

La concessione oggetto del presente atto viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere. Pertanto il Concessionario non potrà in seguito denunciare deficienze o invocare migliorie o lavori o interventi al fine di poter esercitare la concessione o di poterla esercitare meno onerosamente o più sicuramente; non potrà rendere responsabile l'Amministrazione concedente per danni alle persone o alle cose in ragione delle dette deficienze, delle mancate migliorie o lavori o interventi.

Alla scadenza del presente atto di concessione, o alla rescissione (da intendersi "risoluzione unilaterale") dell'atto stesso da parte dell'Amministrazione concedente, che potrà anche essere richiesta d'ufficio con preavviso di 60 (sessanta) giorni qualora esigenze tecniche, idrauliche o di istituto lo rendessero necessario, il Concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato ed avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la riduzione in pristino e per le riparazioni di eventuali danni che fossero stati arrecati dal Concessionario all'alveo, alle sponde e alle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione, provvedendovi secondo le prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente potrà a sua convenienza esonerare il Concessionario dall'obbligo di demolire a scopo di ripristino quelle opere che riterrà utile conservare.

ART. 9

La concessione di cui all'art. 1 (uno) dovrà essere esercitata nel luogo e nelle modalità indicate nel disciplinare e nei disegni che visti dall'Amministrazione consorziale ne formano parte integrante anche se non allegati.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in piena rispondenza ai disegni approvati e con materiali idonei.

I singoli elementi dovranno essere dimensionati ed opportunamente calcolati in modo da non essere di pregiudizio all'incolumità delle persone o recare danno alle opere consortili e private.

Il Concessionario dovrà tenere sempre sul posto a disposizione degli organi di controllo il presente atto di concessione con allegati i disegni.

ART. 10

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni manutentive dei beni concessi di cui all'art. 1 (uno).

ART. 11

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualunque momento la concessione oggetto del presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora i beni concessi di cui all'art. 1 (uno) servissero per esigenze di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi, senza che il Concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni. In particolare resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di richiedere, senza esborso di corrispettivo alcuno, la rimozione o lo spostamento degli impianti, cavi e condotte, quando tali servizi interferiscano con l'esecuzione di lavori ed interventi di sistemazione effettuati dalla stessa Amministrazione che interessino l'area demaniale in oggetto."

La concessione di cui al presente atto non impegna in alcun modo l'Amministrazione concedente per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti.

ART. 12

Per ogni effetto del presente atto di concessione le parti eleggono domicilio legale in Trento, presso la sede dell'Amministrazione concedente.

La presente concessione verte in materia di demanio idrico, opere e polizia idraulica e la stessa, in caso di contenzioso, sarà soggetta, a seconda dei casi, alla giurisdizione speciale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi degli artt. 140 e seguenti del T.U. n. 1775/1933 o a quella dei Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034/1971.

ART.13

Con la firma del presente disciplinare il concessionario si impegna fin d'ora alla scrupolosa osservanza di quanto contenuto negli articoli che precedono assumendosi tutte le conseguenti responsabilità. Il concessionario riconosce inoltre che il presente disciplinare, mentre esplica immediata efficacia nei suoi confronti, sarà tale per il Consorzio Trentino di Bonifica concedente soltanto dopo l'approvazione dell'atto di concessione.

IL CONCESSIONARIO

Trento,

Visto:

**L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA**

IL PRESIDENTE

- sig. Luigi Stefani -

NDR/cc